



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2030 CIG B756A6C03A

SOMMARIO

1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	3
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
2.2	DOTAZIONI TECNICHE.....	4
2.3	IDENTIFICAZIONE	5
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
3.1	DOCUMENTI DI GARA.....	5
3.2	CHIARIMENTI.....	6
3.3	COMUNICAZIONI	6
4.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4.1	DURATA.....	8
4.2	REVISIONE DEL PEF	8
4.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
7.2	REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	11
7.3	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
7.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
8.	AVVALIMENTO.....	12
9.	SUBAPPALTO.....	13
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	13
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	14
12.	SOPRALLUOGO	15
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	16
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	17



16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	18
16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del D.LGS. 12.01.2019, n. 14.....	19
16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	19
16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	20
16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	22
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	23
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	23
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	24
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	28
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO	28
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	30
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	32
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	33
27. ACCESSO AGLI ATTI	34
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 903 del 16.06.2025 del Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico, questa Amministrazione ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito brevemente "Codice") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2, per la concessione della gestione del teatro comunale di Tavagnacco, sito in Via G. Mazzini n. 1/A, fraz. Feletto Umberto.

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito brevemente "PAD") denominata eAppaltiFVG accessibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 del Codice.

Le istruzioni operative per il corretto inserimento della documentazione relativa alla procedura di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della sezione "Dettagli RDO" della "RDO online". Per RDO online si intende la presente procedura sotto forma di Richiesta di offerta on line effettuata sul Portale sopra citato. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile registrarsi al portale eAppaltiFVG.

Le istruzioni operative per abilitarsi sono reperibili al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, al quale si rinvia.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.

Ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, la procedura deve concludersi entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice medesimo.

Il luogo di svolgimento del servizio è Via G. Mazzini n. 1/A, fraz. Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD), codice NUTS ITH42.

CIG B756A6C03A. CUI S00461990301202500002

Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata in modalità elettronica, nel rispetto delle regole del Sistema e-Appalti FVG.

Il Concedente è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Tavagnacco (UD).

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): tavagnacco@postemailcertificata.it

Profilo internet del Concedente: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara>

Responsabile Unico del Progetto è il titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico: dott. Pierantonio Marcato - Tel. 0432.577326 - e – mail cultura@comune.tavagnacco.ud.it.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma eAppaltiFVG comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., recante **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)** e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

Il Concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della documentazione di gara, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:



- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia", reperibile al link https://eappalti.regione.fvg.it/attach/disciplina_sistema_eprocurement.pdf.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Concedente può disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet del Concedente, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Se del caso, può disporre di proseguire la procedura in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Il Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di avvio della procedura fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente procedura negoziata.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del CAD, nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità con lo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal CAD, o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte sono quelle dell'impresa mandataria.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara

- 2) Progetto tecnico-illustrativo ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e relativi allegati, di seguito indicati;
- Allegato A - Capitolato speciale
 - Allegato B - Schede tecniche teatro: descrizione immobile, planimetrie, elenco beni mobili
 - Allegato C - Piano di Emergenza ed Evacuazione
 - Allegato D - Piano economico finanziario
 - Allegato E - Matrice dei rischi
 - Allegato F - Schema di Contratto;
- 3) Disciplinare di gara e suoi allegati:
- Modello 1 - Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 - Dichiarazione di avvalimento;
 - Modello 3 - Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo;
 - Modello 4 - DGUE da compilarsi sulla PAD e-Appalti FVG;
 - Modello 5 - Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dal Concedente;
 - Modello 6 - Offerta tecnica;
 - Modello 7 - PEF;
 - Modello 8 - Integrazione offerta economica;
 - Modello 9 - Giustificazioni dell'offerta;

4) Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale del Concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara> e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata".

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso l'area "Messaggi" della RDO online della Piattaforma eAppaltiFVG, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno un giorno prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma eAppaltiFVG utilizzando l'area "messaggi" della RDO e sul sito istituzionale, al link sopra indicato.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa

piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, il Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Se necessario, il Concedente si riserva di effettuare le comunicazioni succitate a mezzo PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO di qualifica online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma eAppaltiFVG.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente aggiornate nel portale, diversamente il Concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha per oggetto la concessione della gestione del Teatro comunale "Paolo Maurensig" di Tavagnacco sito in Via G. Mazzini n. 1/A – fraz. Feletto Umberto.

La concessione è costituita da un unico lotto per le seguenti motivazioni, rese come disposto dall'art. 58, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- i vantaggi tecnico-organizzativi nella gestione della concessione si riscontrerebbero, da un lato nell'eliminazione del rischio di frazionamento delle responsabilità contrattuali e di aumento del contenzioso, dall'altro nella garanzia di uniformità ed efficacia del metodo nella realizzazione, integrazione, coordinamento e supervisione delle attività oggetto di concessione, che rispondono tutte alle medesime finalità e che sono qualificate tutte come principali, la cui articolazione in più lotti, con la presenza di più operatori aggiudicatari, non assicurerebbe una funzionalità più utile o maggiore di ogni singola frazione;
- non vi sarebbe convenienza economica, in quanto il frazionamento non assicurerebbe una migliore allocazione delle risorse disponibili;
- le caratteristiche di unitarietà ed organicità del servizio, senza separazioni materiali o concettuali tra le diverse attività che lo compongono, non rendono né utile né efficace una suddivisione della concessione in lotti funzionali.

L'ammontare totale della concessione è calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice ed è costituito dal fatturato totale presunto del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione per un importo pari a € 1.050.000,00.

Descrizione servizi/beni/lavori CPV 92320000-0 (Servizi di gestione di infrastrutture artistiche)

Importo della compartecipazione a base d'asta: € 62.000,00 (IVA esclusa).

La compartecipazione è finanziata con fondi propri di bilancio del Comune di Tavagnacco.

Non sono ammesse offerte pervenute oltre il termine previsto e/o in aumento rispetto all'importo a base di gara, consistente nell'importo di compartecipazione.

Non sono altresì ammesse offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte della concessione, in

quanto la stessa si intende a corpo.

L'importo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sussistono circostanze per cui vi sia compresenza di personale del Concedente e personale del Concessionario, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Resta inteso che il Concessionario provvederà a redigere Duvri nell'eventualità di rischi di interferenza derivante dalla compresenza di personale proprio con eventuali altri operatori economici (vedasi Capitolato art. 12).

Il prezzo offerto dal concorrente aggiudicatario (risultante dall'applicazione all'importo di compartecipazione a base d'asta del ribasso offerto) deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato speciale di concessione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'importo della concessione comprende i costi della manodopera, come riportati nel Progetto Tecnico-Illustrativo: è stato preso a riferimento il **C.C.N.L per i dipendenti dei servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del tempo libero (codice contratto T711)**.

4.1 DURATA

La concessione decorre dal 01 luglio 2025, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione se successiva e ha validità fino al 30 giugno 2030.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 e dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche sotto riserva di legge e il Concessionario dovrà avviare il servizio, su richiesta del Concedente, in pendenza della stipula del contratto.

4.2 REVISIONE DEL PEF

Per la procedura di revisione del PEF di cui all'art. 192 del Codice, si applica l'art. 18 del Capitolato speciale.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per le modifiche del contratto durante l'esecuzione si applica l'art. 189 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui il Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica

alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati.

Il Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto all'art. 24.

Il Concedente inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici anche a mezzo PEC o attraverso l'area messaggistica del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della documentazione di gara che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata al Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione al Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, il Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 77/2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei punti seguenti.

Il Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 2 del presente Disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso del

Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso il Concedente, in attesa della completa operatività del FVOE, si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati all'operatore concorrente, tramite l'area messaggistica della Piattaforma o a mezzo PEC.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisito d'idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli Stati membri di cui allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dal Concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Requisito di capacità tecnica e professionale:

- b) Servizi analoghi: Gestione di almeno 2 stagioni teatrali/artistiche negli ultimi dieci anni (2015 – 2024), riferita ad un teatro o struttura analoga, comprensiva dell'organizzazione dell'attività artistica e della gestione della struttura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ogni altro documento che possa attestare il possesso del requisito richiesto.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- b) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.2 lett. b) richiesto in relazione alla

Gestione di almeno 2 stagioni teatrali/artistiche negli ultimi dieci anni (2015 – 2024), riferita ad un teatro o struttura analoga, comprensiva dell'organizzazione dell'attività artistica e della gestione della struttura deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al paragrafo 7.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.2 lett. b).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio (punto 7.1, lettera a).

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (vedi **Modello 2** Dichiarazione di avvalimento, allegato al presente Disciplinare).

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte del Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria ausiliario si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, il Concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 188 e dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Tutti i subappalti vanno preventivamente autorizzati dal Concedente.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per la presente concessione non è previsto il riassorbimento del personale perché la precedente gestione ha avuto carattere puramente sperimentale, per la durata di un anno al solo fine di raccolta ed elaborazione dei dati di gestione, poiché il Teatro è di recente riqualificazione.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota, pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile;
- una quota, pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali, dedicata all'occupazione femminile.

Per nuove assunzioni si intendono le risorse contrattualizzate, secondo le modalità di cui al D.lgs. 15.06.2015, n. 81 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Concedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla l. 12.03.1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 10.500,00, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria del Comune di Tavagnacco: Banca di Cividale S.p.A. filiale di Feletto Umberto - IBAN: IT32 X 05484 64300 000000423098.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto della concessione e del soggetto garantito (Comune di Tavagnacco);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta del Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 bis del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**.

Il sopralluogo ai luoghi risulta necessario per una concreta consapevolezza della consistenza, dello stato di conservazione e delle agibilità, dotazioni, autorizzazioni, ecc. della struttura, degli impianti tecnologici e delle attrezzature oggetto di concessione, che consenta la formulazione di un'offerta tecnica – progettuale - economica adeguata. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'apposita area "Messaggi" della RdO on line della procedura di che trattasi **entro le ore 10:00 del giorno 08.07.2025** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Data e orario saranno concordati con i concorrenti con almeno un giorno di anticipo, tramite l'apposita area "Messaggi" della RdO. Il Concedente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento.

In caso di mancata allegazione della ricevuta, è attivata la procedura di soccorso istruttorio: nel caso in cui non venga trasmessa nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD eAppaltiFVG. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta dagli atti di gara, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella PAD eAppaltiFVG, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 52 MB per singolo file ma è consigliato caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore. La Piattaforma non consente il caricamento di File con le seguenti estensioni: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per es. raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione

dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il Concedente ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dal Concedente.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 e ss.mm.ii. e, per i concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii., e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 10 del presente Disciplinare;

- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Il Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Al concorrente è assegnato un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per la risposta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma eAppaltiFVG, inserendo nella sezione Busta amministrativa della RDO la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta:

1. domanda di partecipazione;
2. eventuale procura;
3. garanzia provvisoria;
4. dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione di cui al successivo punto 16.4;
5. documentazione relativa ai soggetti associati di cui al successivo punto 16.5;
6. attestazione di pagamento dell'imposta di bollo;
7. DGUE – da compilarsi sulla PAD e-Appalti FVG;
8. dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dal Concedente;

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate sulla PAD non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la Sezione "Allegati generici".

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **Modello 1**, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12.01.2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.m.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii..

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al

punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare al Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui il Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (Modello 2 - Dichiarazione di avvalimento allegato al presente Disciplinare);
- 3) il contratto di avvalimento.

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con



- rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento

per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- b. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- b. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
 - a. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 - a. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione** la relazione tecnica del servizio offerto (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 3** al presente disciplinare).

I concorrenti devono inserire, **a pena di esclusione**, tutti i documenti di cui è composta l'offerta tecnica all'interno della Busta tecnica.

La busta contenente l'Offerta tecnica non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con la dovuta precisione e concretezza, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento del servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio stesso con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui al successivo paragrafo 19.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica è preferibilmente di massimo di 20 facciate con carattere Times New Roman 11, interlinea singola (esclusa la copertina) e massimo n. 2 allegati di massimo n. 4 facciate ciascuno con carattere Times New Roman 11, interlinea singola. **Non rientra in tale computo l'eventuale modulistica allegata a titolo esemplificativo O eventuali CV o certificazioni o altri allegati tecnici.**

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono, **a pena di esclusione**, essere **sottoscritti mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **i documenti costituenti l'offerta tecnica** devono, **a pena di esclusione**, essere **sottoscritti con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta economica caricata all'interno della procedura telematica nella PAD contiene, **a pena di esclusione**, il PEF e l'offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, la percentuale di ribasso offerta sulla base d'asta fissata nell'importo annuale di compartecipazione di € 62.000,00 (Iva esclusa) al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00. Il ribasso percentuale dev'essere espresso fino alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate della Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Economica" della RDO online.

L'offerta economica generata automaticamente dal sistema deve, a pena di esclusione, essere **sottoscritta mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, **a pena di esclusione**, devono essere inserite nella busta economica. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **l'offerta economica, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, a pena di esclusione**, essere **sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri – sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sono discrezionali, vale a dire che i punteggi sono assegnati in base al coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, ad eccezione del punteggio relativo all'elemento di valutazione 9, che è di tipo quantitativo e sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio, utilizzando i punti massimi sotto indicati per ciascun sub criterio, con l'applicazione dei coefficienti ed il meccanismo di seguito illustrati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

N.	Criteri di valutazione	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti
						TOT
1	Offerta culturale artistica	16	1.1	Progetto artistico culturale in cui siano indicati gli obiettivi e l'indirizzo gestionale e i criteri qualitativi dell'offerta artistica con riferimento alla pluralità di generi della programmazione	Saranno valutati - l'attrattività, la completezza e la coerenza della proposta, anche rispetto alle diverse tipologie di pubblico potenziale; - la varietà dell'offerta artistica, da evincersi mediante calendario di massima per il primo anno; - la capacità del progetto di aggregare un pubblico, eterogeneo e trasversale rispetto a diversificate tipologie di fruitori; - la capacità di valorizzare e sviluppare le caratteristiche tecnologiche del Teatro.	16
2	Struttura organizzativa e progetto gestionale	16	2.1	Descrizione della struttura organizzativa con indicazione delle funzioni e dei profili professionali e descrizione del progetto gestionale del Teatro	Saranno valutati i seguenti elementi: - adeguatezza dell'organico (numero e competenze degli addetti) in rapporto alle peculiarità tecniche del Teatro e alle funzioni svolte; - curricula del Direttore artistico e del Referente del progetto; - capacità di accoglienza nei servizi al pubblico (organizzazione dei servizi informazione, biglietteria, sala, guardaroba, ecc.); - efficienza ed efficacia nella gestione dei locali (organizzazione dei servizi tecnici, di pulizia, sicurezza, ecc.); - adeguatezza del piano di manutenzione dell'immobile; - modalità organizzative volte a facilitare l'utilizzo del Teatro da parte di soggetti terzi	16
3	Comunicazione e promozione	14	3.1	Modalità e tempistica con le quali si intende gestire la comunicazione al fine di promuovere l'attività artistica del Teatro (materiali pubblicitari, ufficio stampa, utilizzo	Sarà valutata l'efficacia del Piano della comunicazione e delle iniziative in termini di chiarezza e accessibilità dell'informazione prima e durante gli appuntamenti: produzione e distribuzione locandine, manifesti e affissioni pubbliche, diffusione tramite canali social, mailing list	8

				dei social network, sito, ecc.).	e altre modalità di diffusione massiva, pubblicità su emittenti radio/tv/giornali ecc.	
				Allegare il piano della comunicazione e della promozione delle iniziative con indicazione delle azioni che saranno realizzate e la ricaduta per il territorio in termini di visibilità in riferimento ad ogni mezzo di comunicazione		
			3.2	Strumenti, risorse e modalità con le quali si intende incentivare l'utilizzo del Teatro da parte di soggetti terzi	Sarà valutata l'efficacia delle azioni proposte per promuovere l'utilizzo del Teatro da parte di soggetti esterni, anche attraverso collaborazioni con realtà commerciali e imprenditoriali	6
4	Inserimento dell'attività del Teatro nel tessuto socio-culturale locale in funzione della crescita della comunità.	10	4.1	Capacità di creare rete con le realtà associative, culturali, scolastiche ed imprenditoriali presenti sul territorio, per realizzare le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale	Saranno valutati i seguenti elementi: - estensione e qualità del partenariato in relazione alle attività proposte (es. presenza di partner in grado di apportare ulteriori competenze specifiche); - capacità di coinvolgimento attivo del territorio (ad es. con operatori locali, realtà scolastiche, associative, culturali, ricreative, sportive del territorio comunale) al fine di implementare la valenza socio educativa dell'offerta artistico/culturale; - livello di integrazione della programmazione artistica del Teatro con la progettazione culturale del Comune di Tavagnacco	10
5	Politica dei prezzi	7	5.1	Tariffe che si intende applicare per la stagione artistica	Saranno valutate le proposte finalizzate alla maggiore inclusività delle diverse tipologie di pubblico, con particolare riguardo ai residenti e ai giovani.	4
			5.2	Tariffe che si intende applicare per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi	Sarà valutato il piano tariffario per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi (diversi dai soggetti di cui all'art. 21 c.1 del Capitolato) che favorisca la massima fruibilità	3
6	Monitoraggio della qualità di gestione	5	6.1	Monitoraggio della qualità dei servizi e del livello di soddisfazione del pubblico e di terzi utilizzatori	Sarà valutata l'efficacia del sistema proposto per la verifica, il monitoraggio e la trasmissione al Comune dei dati relativi alla qualità dei servizi e al livello di soddisfazione del pubblico e degli altri utilizzatori, con particolare attenzione a tempi, strumenti e modalità di misurazione adottati	5
7	Proposte migliorative	6	7.1	Ulteriori attività, per ciascuna stagione artistica, rispetto al numero minimo stabilito dall'art. 7 c. 3 del Capitolato	Sarà valutato il numero di ulteriori attività offerto	2
			7.2	Ulteriori utilizzi gratuiti del Teatro rispetto ai quelli stabiliti dall'art. 9	Sarà valutato il numero di ulteriori utilizzi offerti	2



				c. 3 lett. a) e b) del Capitolato		
			7.3	Servizi e/o interventi aggiuntivi offerti rispetto a quelli obbligatori previsti dal Capitolato	Saranno valutati ulteriori servizi e/o interventi aggiuntivi in funzione della loro capacità di arricchire il progetto culturale e/o valorizzare la struttura teatrale	2
8	Esperienze maturate	4	8.1	Professionalità ed esperienza maturata dall'operatore economico in relazione all'ideazione, organizzazione, realizzazione di attività/eventi/rassegne in ambito culturale (allegare elenco delle manifestazioni curate nell'ultimo triennio, con la descrizione della tipologia dell'attività svolta)	Saranno valutate le competenze acquisite nel triennio precedente	2
			8.2	Professionalità ed esperienza maturata dall'operatore economico in merito alla gestione di servizi tecnici per strutture analoghe a quella oggetto della concessione	Saranno valutate le competenze acquisite nel triennio precedente	2
9	Parità di genere	2	9.1	Parità di genere Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)	In caso di impresa singola: 2 punti (on/off) se la certificazione è posseduta dall'impresa concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: ○ 2 punti (on/off) se la certificazione è posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; ○ 1 punto (on/off) se la certificazione è posseduta da almeno una delle imprese; In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): ○ 2 punti (on/off) se la certificazione è posseduta da tutte le consorziate esecutrici; ○ 1 punto (on/off) se la certificazione è posseduta da almeno una consorziata esecutrice. Certificazione non posseduta: 0 punti . In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice che facciano parte di un raggruppamento temporaneo, il punteggio massimo verrà attribuito unicamente nel caso in cui detta certificazione sia posseduta da ciascun componente del soggetto collettivo	2

					impiegato nell'esecuzione del contratto (mandatarie, mandanti, consorzio, consorziate esecutrici, etc.). Le certificazioni devono essere inserite in copia conforme all'originale nel portale eAppaltiFVG nell'apposita sezione della Busta tecnica.	
		80	TOTALE			80

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub criteri qualitativi di valutazione sopra elencati, ogni membro di commissione assegna discrezionalmente un coefficiente in base alla seguente scala di valutazione:

Scala di valutazione	Coefficiente
Pienamente soddisfacente	1
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Totalmente non soddisfacente	0

a cui corrispondono i seguenti giudizi sintetici:

Pienamente soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Buona	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Discreta	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se si rilevano delle possibilità di alcuni miglioramenti. Si evidenzia un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Sufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze e/o incompletezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Insufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione insufficiente e del tutto inidoneo, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Totalmente non soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati o sono trattati in modo completamente insoddisfacente, anche perché non rilevanti o non coerenti con quanto previsto dal CS di concessione. Si riscontrano molte carenze e/o incompletezze, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun sub-criterio.

Successivamente si procede al calcolo del punteggio del singolo sub-criterio, moltiplicando la media di ciascun sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile allo stesso, utilizzando la seguente formula:

$Pai = Cai \times Pamax$

Dove

Pai = punteggio concorrente per l'elemento considerato;

Cai = media dei coefficienti discrezionali attribuiti dalla commissione all'offerta in esame per il sub criterio considerato

$Pamax$ = punteggio massimo assegnabile al sub criterio considerato.

Quanto all'elemento di valutazione n. 9 (di tipo quantitativo), il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, con il procedimento descritto nella griglia di cui al punto 19.1.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica presentata dal singolo concorrente sarà pari alla somma dei singoli punteggi discrezionali relativi a ciascun sub criterio ottenuti dall'offerta medesima con il punteggio quantitativo di cui all'elemento 9.

Si sommano i punteggi così assegnati ad ogni concorrente, per ogni sub criterio e si calcola il punteggio totale tecnico per ciascun concorrente, ai soli fini dell'applicazione della soglia di sbarramento.

Sono esclusi i concorrenti la cui offerta tecnica non raggiunge 45 punti.

Per i soli concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento, con riferimento ai sub criteri qualitativi che non hanno ottenuto il punteggio massimo attribuibile, la commissione procede nel modo seguente:

- 1) trasforma la media dei coefficienti assegnati per ciascun sub criterio in coefficienti definitivi, assegnando il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto la media più alta e assegnando il coefficiente definitivo ad esso proporzionato agli altri concorrenti;
- 2) moltiplica, per ciascun sub criterio, il coefficiente definitivo per il punteggio massimo attribuibile;
- 3) per ciascun concorrente, calcola la somma dei punteggi per ciascun sub criterio, come sopra calcolati, ottenendo così il punteggio per l'offerta tecnica, con una prima riparametrazione;
- 4) effettua la seconda riparametrazione, assegnando 80 punti al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica ed assegnando agli altri concorrenti il punteggio ad esso riproporzionato.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi del c. 5 art. 185 del D.lgs. n. 36/2023, la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF presentato prima di assegnare il punteggio all'offerta economica.

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

Il coefficiente attribuito alle offerte è calcolato con la seguente formula: $Vai = Ra / Rmax$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = percentuale di ribasso offerta dal concorrente "a"

$Rmax$ = percentuale di ribasso dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente "a" non offre alcuno ribasso, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il Presidente della Commissione giudicatrice al termine della valutazione delle offerte tecniche procede a caricare in seduta pubblica on line il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, dopodiché, a seguito dell'apertura delle buste economiche procede ad assegnare il punteggio per ciascuna offerta

economica, in base alla formula sopra indicata.

La somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica riferite a ciascun concorrente è effettuata sul Portale eAppaltiFVG e determina il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute si svolgeranno in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo venerdì 18.07.2025 alle ore 12:30. Le istruzioni per partecipare saranno comunicate almeno un giorno prima con avviso con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo del Concedente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disponibile al seguente link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara> e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico nella seduta stessa, con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo del Concedente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disponibile al seguente link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara> e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata, almeno un giorno prima della data fissata.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico con modalità on line attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul portale eAppaltiFVG e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere alle operazioni della seduta pubblica in forma telematica collegandosi con le modalità sopra indicate.

L'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico quindi procede in seduta riservata a:

- a) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico provvede ad:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso

della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 (tre) membri, interni o esterni al Comune, competenti nel settore oggetto della concessione e/o con formazione giuridica attinente alla contrattualistica pubblica e che abbiano presentato, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae. La Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice. Il Presidente di Commissione è individuato fra i membri della Commissione stessa in base alla categoria di inquadramento più elevata.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Tavagnacco.

Il Concedente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28 del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice con modalità on line attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi a questa fase di gara ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La data, l'orario e la modalità della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 3.3 ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo del Concedente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disponibile al seguente link:

<https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara>

e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata, almeno un giorno prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo del Concedente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disponibile al seguente link:

<https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara>

e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata, almeno un giorno prima della data fissata.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede in modalità on line attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG all'apertura della busta concernente il PEF e l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione.

La data, l'orario e la modalità della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo del Concedente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disponibile al seguente link:

<https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara>

e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata, almeno un giorno prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione del PEF e successivamente dell'offerta economica presentata dai concorrenti e all'assegnazione del relativo punteggio applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo del Concedente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" disponibile al seguente link:

<https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedimento-di-gara>

e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in **Area pubblica**, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_68792 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO", nonché all'interno della RDO dedicata, almeno un giorno prima della data fissata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione collocherà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redigerà la graduatoria, dando comunicazione al Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico adotta il provvedimento che determina le esclusioni per i motivi di cui sopra. Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di esclusione si procederà a darne comunicazione ai sensi all'art. 90 del Codice con le formalità indicate nel paragrafo 3.3.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui, all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo del lavoro indicato ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico può anche avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le **spiegazioni** fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Le spiegazioni devono essere **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) le **SPIEGAZIONI** devono essere **sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1.

Le spiegazioni devono essere inoltrate dai concorrenti tramite l'apposita area "Messaggi" della RdO on line della procedura di che trattasi.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 108, comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dal Concedente;
- l'attendibilità degli impegni assunti dal Concessionario in relazione a quanto richiesto dal punto 10 le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede

nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 53 commi 1 e 5 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del Contratto in corso di esecuzione, la nuova concessione avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Il Concessionario deve comunicare al Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi della concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al Concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Operatore economico che risulterà aggiudicatario della concessione è tenuto a rispettare e a far rispettare, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e ss.mm.ii., dal Codice di comportamento del Comune di Tavagnacco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 175 dd. 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30.01.2015, disponibili

sul sito web comunale al link <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-Codice-di-comportamento/Codici-di-Comportamento> nonché le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 adottato dal Comune di Tavagnacco all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) disponibile al link:

<https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente/Performance/Piano-della-Performance/PIANO-INTEGRATO-DI-ATTIVITA-E-ORGANIZZAZIONE-PIAO-TRIENNIO-2025-2027>.

La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di concessione e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Udine. È esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione comunale informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Il modello completo di informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del DPO, è disponibile nella sezione dedicata del sito web del Comune di Tavagnacco al link <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Privacy>.